

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE  
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
AFFISSIONE/DEFISSIONE DEI MANIFESTI RELATIVI ALLE  
PUBBLICHE AFFISSIONI**

## Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente capitolato riguarda l'affissione di manifesti su impianti, spazi e muri, nel territorio del Comune di Lucca, e la defissione dei manifesti abusivi.

Il servizio dovrà essere svolto dall'Appaltatore in modo da garantire la regolare e puntuale affissione di tutti i manifesti pervenuti, compatibilmente con la disponibilità degli spazi per le affissioni medesime.

Nell'esecuzione del servizio l'Appaltatore dovrà seguire le disposizioni impartite dal Committente.

## Art. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente Capitolato dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:

1) ritiro quotidiano (dal lunedì al venerdì) entro le ore undici, presso il competente ufficio del Committente, dei manifesti da affiggere, già corredati dal timbro datario relativo alla durata della esposizione, unitamente all'ordine giornaliero di affissione in cui sono indicati il tipo, il luogo e il numero dei manifesti da affiggere:

a) i manifesti con formato 70x100 cm dovranno essere affissi entro il giorno successivo alla data di consegna;

b) le affissioni con formati superiori a 70x100 cm dovranno essere affissi entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla data di consegna;

c) le affissioni urgenti dovranno essere effettuate nello stesso giorno di consegna del materiale e, in particolare, le affissioni dei manifesti funebri dovranno essere effettuate entro le ore 13.00 del giorno di consegna del materiale; nei giorni di sabato e festivi, le affissioni urgenti dei manifesti funebri saranno effettuate direttamente dalle agenzie funebri;

2) materiale affissione dei manifesti in conformità alle condizioni contenute nell'ordine giornaliero di consegna;

3) riconsegna quotidiana all'ufficio competente del Committente, della nota delle affissioni eseguite il giorno precedente, con l'indicazione del numero dei manifesti affissi e delle posizioni ove sono avvenute le affissioni;

4) defissione dei manifesti abusivi.

L'Appaltatore dovrà provvedere al ripristino di affissioni già esposte e deteriorate, alla pulizia degli spazi, evitando il formarsi di crostoni di manifesti sugli appositi impianti, compresa la relativa asportazione e lo smaltimento dei residui di carta.

I servizi oggetto del presente capitolato dovranno essere eseguiti dall'Appaltatore con propria organizzazione, la cui idoneità e sufficienza ad ogni fine lo stesso pienamente garantisce.

Saranno a carico dell'Appaltatore anche tutti i materiali (colla etc.) necessari per l'affissione e defissione dei manifesti. Lo stesso dovrà procurarsi i permessi, le autorizzazioni, ecc.,

eventualmente necessari per lo svolgimento dell'servizio, ivi compresi quelli per l'accesso in zone a traffico limitato o vietato.

#### Art. 3 – ENTITÀ E CONSISTENZA DEL SERVIZIO

Complessivamente, ogni anno solare dovranno essere affissi presuntivamente circa 42.000 manifesti.

Gli impianti suindicati sono meglio dettagliati nell'elenco denominato "allegato A" del presente Capitolato. Detto elenco non deve essere ritenuto esaustivo e potrebbe essere suscettibile di variazioni.

Tutto quanto sopra descritto ha valore indicativo, fatte salve eventuali future modifiche normative.

Le previsioni annue descritte sono state desunte sulla base dei fogli affissi nel corso dell'anno 2017 e pertanto sono soggette a variazioni in aumento o diminuzione, in relazione alle concrete esigenze del Committente che si riserva la facoltà di avvalersi di quanto previsto dall'art. 106, D.Lgs. N. 50/2016.

#### Art. 4 – DURATA DELL'APPALTO

La gestione del servizio sarà affidata per il periodo di anni tre, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.

Alla scadenza naturale dell'appalto il Committente si riserva la facoltà di rinnovare, agli stessi patti e condizioni, il servizio per ulteriori tre anni (art. 63, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016).

In ogni caso, alla scadenza dell'affidamento, l'aggiudicatario continuerà il servizio alle condizioni convenute, all'unico fine di concludere la procedura per l'individuazione del nuovo soggetto affidatario del servizio, fino ad un massimo di sei mesi, salva l'eventuale necessità di ulteriore estensione (art. 106, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016).

L'aggiudicatario, sussistendone i presupposti normativi, si impegna, in ogni caso, ad iniziare lo svolgimento del servizio anche in pendenza della formale stipula del contratto (art. 32, comma 8, D.Lgs. n. 20/2016).

Il Committente, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste dal contratto originario.

#### Art. 5 - IMPORTO DEL CONTRATTO

Per lo svolgimento del servizio oggetto della presente procedura è previsto in favore dell'appaltatore un compenso annuo di Euro 19.500,00, oltre IVA.

Ai soli fini del calcolo delle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. n. 50/2016, tenuto conto dell'art. 35,

comma 4, D.Lgs. 50/2016, il valore stimato dell'appalto è pari ad Euro 138.450,00. (rinnovo, proroga e opzioni).

L'importo contrattuale presunto ammonta complessivamente ad Euro 58.500,00, oltre IVA.

La predetta somma è presa in considerazione ai fini della quantificazione della garanzia che il concorrente deve costituire ex art. 93, D.Lgs. n. 50/2016, e delle determinazioni connesse e conseguenti alla stipula e del calcolo dei diritti di segreteria.

La base d'asta, su cui formulare il ribasso, è costituita dal compenso annuo pari ad Euro 19.500,00 e pertanto i concorrenti dovranno offrire una percentuale di ribasso su detto importo.

Non sono ammesse offerte in rialzo o pari a 0.

#### Art. 6 - SPESE ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del Committente, i seguenti oneri, nessuno escluso o eccettuato:

- tutte le spese e gli oneri attinenti l'assunzione, la formazione e amministrazione del personale necessario al servizio; l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, ogni altro onere previsto dalle normative vigenti a carico del datore di lavoro;
- tutte le spese e gli oneri relativi a dotazione, gestione, deposito e manutenzione delle attrezzature, dei locali e dei mezzi necessari a svolgere i servizi oggetto del presente affidamento;
- tutte le spese e gli oneri necessari a garantire l'osservanza in materia di igiene, sicurezza, prevenzione e assicurazione contro gli incendi, i furti e i danni alle cose e alle persone;
- tutte le spese e gli oneri derivanti dall'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le spese necessarie per i materiali (colla etc.) necessari per l'affissione e defissione dei manifesti;
- tutti gli oneri relativi al rilascio di permessi, le autorizzazioni, ecc., eventualmente necessari per lo svolgimento dell'servizio, ivi compresi quelli per l'accesso in zone a traffico limitato o vietato;
- tutte le spese e gli oneri comunque necessari e dipendenti dall'esecuzione dell'affidamento, anche se di natura accessoria all'oggetto principale del contratto.

#### Art. 7 - PERSONALE - REQUISITI E COMPORTAMENTO

Gli addetti che vengono investiti dall'appaltatore della facoltà necessaria per la prestazione dei servizi a norma di affidamento, devono possedere tutti i requisiti necessari. In particolare il

personale impiegato nel servizio dovrà essere personale adeguatamente preparato ed essere idoneo allo svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento.

L'appaltatore deve, pertanto, fornire i nominativi del personale adibito ai servizi, distinto per tipologia di funzioni, comunicando tempestivamente eventuali variazioni. A richiesta del Committente, l'Appaltatore dovrà sostituire il personale inadeguato o colpevole di non avere ottemperato ai doveri di servizio.

L'appaltatore mantiene la disciplina nel servizio e ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai suoi agenti e dipendenti le leggi, i regolamenti e le prescrizioni impartite dal Committente, nonché un comportamento serio e decoroso, come si conviene alla natura e alle circostanze in cui si svolge il servizio.

A nessun titolo l'Appaltatore può stabilire o richiedere per le prestazioni oggetto dell'affidamento compensi aggiuntivi, comunque denominati.

#### Art. 8 – CLAUSOLA SOCIALE

Ai sensi dell'art. 50, D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia della stabilità occupazionale, l'Appaltatore, in conformità a quanto previsto dai vigenti contratti collettivi di settore ai sensi dell'art. 51, D.Lgs. n. 81/2015, si impegna, in caso di cambio di gestione, ad assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario.

#### Art. 9 - DANNI A TERZI – RESPONSABILITA'

L'Appaltatore nello svolgimento dei servizi previsti dal presente appalto:

- rispetterà il progetto presentato in sede di gara. Gli addetti che verranno dall'Appaltatore investiti della facoltà necessaria per la prestazione dei servizi a norma di contratto, dovranno possedere tutti i requisiti necessari previsti dalla vigente normativa e dovranno essere in numero necessario al regolare svolgimento del servizio;
- dovrà provvedere alla gestione tecnica ed operativa delle attrezzature, della strumentazione e degli impianti necessari all'esecuzione del contratto sotto la propria responsabilità civile e penale, assumendone tutti i conseguenti effetti nei confronti del Committente e di terzi;
- assumerà ogni responsabilità nei confronti dei terzi per danni che dovessero derivare da inadempienze rispetto a quanto previsto a norma di contratto;
- sarà direttamente responsabile verso il Committente delle eventuali manomissioni e/o danni a beni mobili e immobili causati dal personale alle sue dipendenze, dagli utenti o da terzi che accedano a qualsiasi titolo alla struttura;
- avrà l'obbligo di avvertire subito il Committente, ove abbia conoscenza di inconvenienti, ad esso

non imputabili, che impedissero il regolare svolgimento delle iniziative;

-avrà l'obbligo di comunicare tempestivamente al Committente il nominativo del Rappresentante legale in carica ed ogni eventuale variazione di denominazione o ragione sociale;

- provvederà ad assicurare se stesso ed il personale impegnato per tutti i rischi connessi all'espletamento del servizio, prevedendo anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi e a cose che tenga indenne il Committente da tutti i rischi e danni materiali che possano verificarsi nell'espletamento dei servizi oggetto del presente contratto, stipulando una polizza di assicurazione di Responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera a copertura di tutti i danni che possano essere provocati a terzi nello svolgimento delle attività regolamentate dall'appalto, con massimale non inferiore a € 2.500.000,00 per sinistro, € 2.500.000,00 per ogni persona deceduta o che abbia subito permanenti lesioni personali, € 2.500.000,00 per danni alle cose;

- il Committente sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative;

- all'atto della stipula del contratto, consegnerà al Committente copia delle polizze sottoscritte

- sarà tenuto ad osservare gli obblighi stabiliti dalla Legge sulla assicurazione del personale contro gli infortuni sul lavoro, l'assicurazione malattie e sulla previdenza sociale.

Per quanto non regolamentato si richiamano le disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e computabili con la natura del servizio in oggetto; resta sempre però esonerato il Committente da qualsiasi responsabilità per danni che all'Appaltatore ed a terzi potessero derivare dalla presente gestione.

#### Art. 10 - SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 105, D.Lgs. n. 50/2016, e nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016, "I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione del committente purché:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80."

E' vietata, ex art. 105, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, a pena di nullità, la cessione del contratto.

#### Art. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103, D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia degli impegni assunti con la sottoscrizione dell'affidamento, l'Appaltatore dovrà costituire apposita garanzia definitiva.

#### Art. 12 - PENALITÀ

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente capitolato, e qualunque infrazione alle disposizioni normative vigenti, agli ordini e alle disposizioni impartite dal Committente, rendono passibile l'appaltatore di una penale da applicarsi discrezionalmente dal Committente, da €. 50,00 a €. 250,00 secondo la gravità della mancanza accertata.

In caso di mancata affissione nei tempi indicati dal Capitolato, il Committente si riserva di chiedere all'Appaltatore anche il rimborso della tariffa richiesta dal Committente al Cliente.

La penale viene inflitta con lettera motivata del Committente, previa comunicazione all'Appaltatore dei rilievi, con invito a produrre contro deduzioni entro 5 giorni.

Per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore saranno applicate penali commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

#### Art. 13 - VERIFICA DI CONFORMITÀ/C.R.E. - PAGAMENTO A SALDO

Entro 60 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni si procederà alla emissione del Certificato di verifica di conformità/Attestazione di regolare esecuzione.

La liquidazione del saldo potrà avvenire solo previa acquisizione da parte del Committente del D.U.R.C., nonché previa costituzione di una cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità/di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

Contemporaneamente alla conferma da parte del Responsabile del Procedimento del Certificato di verifica di conformità/C.R.E. e alla costituzione della garanzia di cui al precedente capoverso, sarà restituita la ritenuta dello 0,5% a garanzia degli obblighi dell'Impresa sulla tutela dei lavoratori e sarà insieme pagato l'eventuale credito residuo dell'Impresa per il servizio eseguito.

Con la conferma del Certificato di verifica di conformità/C.R.E. sarà anche svincolata la cauzione definitiva per la parte rimanente. Ferme restando tutte le suddette disposizioni di questo articolo, l'Amministrazione ha sempre il diritto di eseguire verifiche durante il servizio.

#### Art. 14 - FORME DI CONTROLLO

Il Committente procede alla verifica di conformità dei servizi / delle forniture acquisiti/e nell'ambito dell'appalto oggetto del presente capitolato con la periodicità che riterrà necessaria.

Le attività di verifica di conformità dei servizi / delle forniture sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali sono state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

#### Art. 15 - INADEMPIENZE - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI SERVIZI NON RESI

Nel caso di inadempienza delle prescrizioni di legge vigenti e del presente capitolato, il Committente può a suo insindacabile giudizio, dopo avere valutato il danno che quel disservizio provoca alla popolazione, eseguire d'ufficio, a spese dell'Appaltatore il servizio stesso, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno subito dal Committente.

#### Art. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui la risoluzione del contratto avvenisse per violazioni degli obblighi contrattuali ogni maggior costo, comprese tutte le spese per gli atti, resterà a carico dell'Appaltatore.

Il contratto potrà sciogliersi nei modi previsti dal Codice Civile. Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente, nonché ai sensi dell'art. 3, L. n. 136/2010, il contratto che sarà stipulato dall'Appaltatore conterrà una clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al servizio oggetto del presente appalto devono garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e, qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria contro parte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3, L. n. 136/2010, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la Prefettura – ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Il Committente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ex art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) qualora venga ravvisato dolo nel mancato rispetto delle disposizioni indicate nel presente Capitolato, nonché in caso di gravi e oggettive inadempienze degli obblighi assunti e specificamente, ma non esaustivamente, indicati nell'elenco seguente:

- 1) per motivi di pubblico interesse;
- 2) in caso di frode, di grave negligenza di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi

- contrattuali (tre inadempienze, anche non consecutive, contestate per iscritto all'Appaltatore);
- 3) in caso di cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Appaltatore; in caso di morte dell' Appaltatore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzie;
  - 4) in caso di morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l' Appaltatore appaltante non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
  - 5) nei casi di cessione o subappalto qualora non sia stato preventivamente autorizzato dal Committente;
  - 6) qualora la fornitura venisse sospesa o interrotta per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
  - 7) qualora non vengano rispettati da parte dell' Appaltatore i patti sindacali in vigore ed in genere le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, prevenzione infortuni, ecc.;
  - 8) nel caso di mancata corresponsione da parte dell' Appaltatore delle retribuzioni salariali ai propri dipendenti.

Le deficienze nell'espletamento del servizio o prestazioni non conformi a quelle previste nel presente documento, la mancata risposta ad eventuali richiami scritti emessi dal Committente e, comunque, l'inosservanza anche di una sola delle condizioni del presente Capitolato, daranno diritto al Committente di risolvere il contratto con le modalità previste di legge.

In presenza di una delle predette ipotesi, la risoluzione del contratto si verifica di diritto quando l' Appaltatore riceve la comunicazione mediante raccomandata A/R ovvero PEC. Da quel momento l'Appaltatore si asterrà da ogni ulteriore prestazione senza nulla pretendere.

L'Appaltatore avrà diritto al pagamento dei servizi regolarmente effettuate.

Qualora la risoluzione del contratto avvenisse per inadempimento dell'Appaltatore, il Committente provvederà a revocare l'aggiudicazione, con facoltà di affidamento del servizio al secondo migliore offerente risultante dal Verbale di gara.

Salva, comunque, l'applicazione delle penalità previste dal presente Capitolato ed il risarcimento dell'ulteriore danno, sarà addebitato all' Appaltatore inadempiente l'eventuale maggior costo della nuova fornitura.

L' Appaltatore, in caso di disdetta, rimane comunque obbligato ad ultimare i servizi in corso di esecuzione, nonché ad effettuare il passaggio delle consegne all' Appaltatore subentrante fornendo ogni indicazione necessaria per dare continuità alla fornitura.

#### Art. 17 – RECESSO

Il Committente, per quanto di proprio interesse e/o se viene meno il motivo di pubblico interesse nell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 C.C. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata A/R ovvero PEC purché tenga indenne lo stesso delle spese sostenute, dei servizi effettuati e del mancato guadagno.

#### Art. 18- DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dall'esecuzione delle attività descritte nel presente contratto le parti convengono di non avvalersi dell'arbitrato.

Pertanto, la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto d'appalto è devoluta esclusivamente all'Autorità giudiziaria del Foro di Lucca.

#### Art. 19 - NORME E PRESCRIZIONI INTEGRANTI IL CAPITOLATO

Oltre alle condizioni del presente capitolato, ed agli annessi allegati, l'appaltatore affidatario è pure soggetto, in quanto possa occorrere e siano applicabile, alle ordinanze, regolamenti e deliberazioni del Comune di Lucca riferite al servizio.

Si intendono comunque espressamente richiamate e accettate e sono pertanto contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti relative all'oggetto del servizio ed alle attività ad esse connesse e correlate.

#### Art. 20 - ATTREZZATURE E MACCHINARI

La scelta delle attrezzature e delle macchine da utilizzare deve essere fatta dall'affidatario tenendo in debita considerazione la compatibilità delle stesse in rapporto al servizio da svolgere.

In particolare le attrezzature devono essere tecnicamente efficienti, dotate di tutti quegli accessori necessari a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni, secondo quanto prescritto dalle normative vigenti in Italia e nella UE, con l'obbligo di mantenerle nel tempo in perfetto stato di funzionalità.

#### Art. 21 - DANNI

L'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificano durante il corso dell'affidamento.

L'appaltatore è comunque tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure

preventive atte ad evitare questi danni.